

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1734-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1966

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1966

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria,
concluso a Budapest il 21 settembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo culturale fra l'Italia e l'Ungheria ha dimostrato la sua piena opportunità e vitalità attraverso un lungo periodo, che va dal 1935 ai giorni nostri. È di quell'anno infatti la prima Convenzione culturale da noi stipulata, e occorre dire che, anche attraverso gli eventi drammatici che tutti conosciamo, non si è mai spenta — anche grazie ad esso — la corrente di reciproca simpatia fra i due Paesi, nè mai è stata interrotta l'attività dei due istituti culturali « Accademia d'Ungheria » e « Istituto italiano di cultura », operanti rispettivamente a Roma e a Budapest.

Lo scorso anno scadeva il termine trentennale previsto per far beneficiare di particolari agevolazioni fiscali le istituzioni culturali italiana ed ungherese, ed è stato così, in data 21 settembre, rinnovato e migliorato il vecchio accordo.

Oltre alle consuete clausole, relative alla materia comune di questi accordi, noteremo qui l'importanza che assume lo scambio

culturale nel campo scolastico: scambi di professori e di lettori, a livello universitario; promozione dell'insegnamento delle due lingue in perfetta reciprocità nei due Paesi (in Italia, presso le Università di Roma e di Padova, in Ungheria presso l'Università di Lovant di Budapest e Attila di Szeged, nonché presso l'Università di Debrecen).

Si aggiunga che la lingua italiana sarà ancora « prima lingua straniera » nelle scuole dell'ordine medio; ciò che assicura un veicolo certo di fecondi contatti artistici, scientifici, tecnici.

L'accordo avrà vigore per dieci anni, e sarà rinnovabile tacitamente di cinque in cinque anni.

Il relatore non può che raccomandare la approvazione del presente disegno di legge, che costituisce lo strumento aggiornato e completo per la prosecuzione più piena e proficua d'un interscambio culturale fra due Paesi di antica, tradizionale amicizia.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Ita-

lia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 dell'Accordo medesimo.